

La trascrizione delle sentenze di riconoscimento della cittadinanza italiana nei registri dello stato civile: giudicato, traduzione degli atti e legittimazione passiva nei procedimenti ex art. 95 d.P.R. n. 396/2000.

avv. Marco Violato, Avvocato del Foro di Padova

avv. Luca Soccorso, Segretario comunale

1. Premessa

Il contenzioso in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* si concentra prevalentemente sui presupposti sostanziali dello *status civitatis* e sulle forme processuali del relativo accertamento. Minore attenzione è stata invece riservata alla fase successiva, nella quale la pronuncia giudiziale deve trovare attuazione mediante le necessarie trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile.

È proprio in questa fase, tuttavia, che possono emergere irregolarità documentali suscettibili di determinare il rifiuto di trascrizione dell'Ufficiale dello Stato Civile e l'instaurazione del procedimento previsto dagli artt. 95 e ss. del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

Alcune delle questioni più ricorrenti relative a tale fase riguardano la prova del passaggio in giudicato della sentenza e le modalità di traduzione e asseverazione degli atti formati all'estero.

Tali temi rinviano, in realtà, a una questione sistematica di fondo: individuare l'ambito del controllo che l'Ufficiale dello Stato Civile può esercitare sulla documentazione presentata in esecuzione di una pronuncia giudiziale.

Pacifico che il funzionario non possa riesaminare lo *status* accertato dal giudice, egli rimane comunque responsabile della regolare formazione dei registri, che documentano lo stato delle persone con efficacia pubblicitaria e tendenziale stabilità.

2. Giudicato e controllo dell'Ufficiale dello Stato Civile

L'Ufficiale dello Stato Civile esercita una funzione amministrativa vincolata. Quando riceve una pronuncia dell'autorità giudiziaria, non può sindacarne il contenuto, correggerne le statuizioni o subordinare l'attuazione dell'ordine giudiziale a una diversa valutazione dei fatti già accertati. L'autorità del giudicato impedisce, in particolare, che l'amministrazione rimetta in discussione la titolarità dello *status civitatis* o la linea di discendenza riconosciuta dal giudice.

Da ciò non discende, tuttavia, che l'attività dell'Ufficiale si esaurisca in un adempimento meramente materiale. Il d.P.R. n. 396/2000, invece, affida a lui la formazione e la conservazione dei registri e, conseguentemente, la verifica dell'esistenza, della completezza e dell'idoneità formale dei documenti necessari per eseguire l'adempimento richiesto. L'art. 24, comma 1, lett. e), del medesimo decreto prevede espressamente la trascrizione delle sentenze che accertano l'acquisto, la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana.

La distinzione rilevante non corre, dunque, tra esecuzione del giudicato e controllo amministrativo, ma tra sindacato sul contenuto della decisione, certamente precluso, e verifica estrinseca del titolo e della documentazione che ne consente il recepimento nei registri. In questa seconda categoria rientrano la prova della definitività della pronuncia e il rispetto delle prescrizioni applicabili agli atti stranieri e alle relative traduzioni.

La formula, frequentemente contenuta nelle sentenze di riconoscimento della cittadinanza, con la quale si ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni "di legge", conferma che l'attuazione della pronuncia deve avvenire secondo la disciplina speciale dello stato civile. Tuttavia, l'ordine giudiziale vincola l'amministrazione quanto allo *status* accertato, ma non elimina i requisiti documentali necessari alla formazione dei singoli atti.

3. La prova del passaggio in giudicato

La natura dichiarativa della sentenza di riconoscimento della cittadinanza non risolve il diverso problema della sua utilizzabilità quale titolo per la stabile modificazione dei registri dello stato civile.

L'accertamento giudiziale dello *status* può produrre gli effetti processuali propri della decisione sin dalla sua pubblicazione; ciò non significa, però, che l'Ufficiale debba recepire nei registri una pronuncia ancora soggetta a impugnazione ordinaria. La pubblicità dello stato civile esige infatti un grado di certezza coerente con la natura e la stabilità degli effetti documentati.

L'attestazione prevista dall'art. 124 disp. att. c.p.c. non integra quindi una condizione aggiunta dall'amministrazione alla decisione, ma costituisce il documento mediante il quale la cancelleria certifica che la pronuncia non è più assoggettabile alle impugnazioni ordinarie. L'Ufficiale non ha partecipato al giudizio e non dispone di autonomi poteri istruttori per verificare l'eventuale proposizione di un'impugnazione: la richiesta del certificato non comporta pertanto alcun riesame della sentenza, ma soltanto l'accertamento estrinseco della definitività del titolo.

In questo senso si sono pronunciati il Tribunale di Rovigo (con decreto dell'8 ottobre 2021) e, in sede di reclamo, la Corte d'Appello di Venezia, la quale, con decreto del 15 febbraio 2022 n. 780, ha ritenuto legittima la richiesta dell'Ufficiale di ottenere la previa attestazione del giudicato ai fini della trascrizione della pronuncia di riconoscimento della cittadinanza. La provvisoria esecutività del provvedimento non è stata a tal fine considerata sufficiente, trattandosi in questa ipotesi non tanto di avviare un'esecuzione forzata, quanto di documentare stabilmente uno *status* nei registri pubblici.

Rispetto alla questione in esame, si osserva, infine, che la pronuncia della Corte di cassazione del 31 gennaio 2025, n. 2281 - oggetto di plurimi commenti in dottrina - non ha eliminato la necessità di dimostrare la definitività della decisione oggetto di trascrizione. La Corte ha, invero, precisato che l'art. 124 disp. att. c.p.c. non impone necessariamente il ricorso alla sola certificazione prevista dal primo comma: la prova dell'assenza di impugnazioni può essere fornita anche mediante la certificazione prevista dal secondo comma, ossia mediante il certificato dal quale risulti che non è stata proposta impugnazione nel termine di cui all'art. 327 c.p.c.

Il principio affermato riguarda, dunque, le modalità di prova del passaggio in giudicato, non il venir meno della sua necessità. La pronuncia non autorizza a ritenere sufficiente la mera dichiarazione del difensore o dell'interessato, priva di autonoma efficacia certificativa, né consente di sostituire la prova della definitività della sentenza con il mero richiamo alla sua provvisoria esecutività. Ne deriva che, ai fini della trascrizione, la definitività deve comunque risultare da una certificazione idonea, riconducibile alternativamente alla fattispecie del primo o

a quella del secondo comma dell'art. 124 disp. att. c.p.c., secondo le modalità concretamente applicabili alla decisione considerata.

La distinzione tra efficacia della pronuncia e sua definitività evita, quindi, di rappresentare la richiesta dell'attestazione come un conflitto tra amministrazione e autorità giudiziaria. Il controllo riguarda esclusivamente la stabilità del titolo, non la fondatezza dell'accertamento in esso contenuto.

4. Gli atti stranieri e l'individualità della traduzione asseverata

Più complessa è la questione relativa all'eventuale presentazione, in sede di trascrizione, di una pluralità di atti stranieri, riferibili a soggetti diversi, accompagnati dalle rispettive traduzioni ma riuniti in un unico fascicolo e assoggettati a un solo verbale finale di asseverazione.

L'art. 22 del d.P.R. n. 396/2000 stabilisce che i documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero. Tale disposizione deve essere letta con l'art. 12 dello stesso regolamento e con l'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 27 febbraio 2001, secondo cui a ciascun registro sono allegati, "in fascicoli separati per ogni atto formato", i documenti ricevuti o acquisiti dall'Ufficiale dello Stato Civile. Sebbene riferita alla disciplina dei registri cartacei, tale disposizione esprime un'esigenza di individualità e identificabilità documentale che conserva rilevanza anche nel sistema informatizzato dello stato civile.

Da tale disciplina emerge quindi un principio di individualità documentale. Nel processo civile il riferimento organizzativo è il fascicolo, nel quale possono confluire unitariamente atti eterogenei destinati alla valutazione del giudice. Nello stato civile, invece, l'unità di riferimento è il singolo atto da formare o trascrivere, al quale devono poter essere ricondotti in modo certo il documento straniero, la traduzione e la relativa certificazione di conformità.

La traduzione non è un documento indistinto riferibile al fascicolo nel suo complesso: costituisce il mezzo attraverso il quale uno specifico atto straniero può essere utilizzato nell'ordinamento italiano. Parimenti, l'asseverazione si riferisce alla fedeltà di una determinata traduzione rispetto al documento originale, dichiarata dal traduttore sotto giuramento, senza comportare una verifica sostanziale della correttezza linguistica da parte del pubblico ufficiale che riceve il giuramento.

Non può perciò ritenersi idoneo un verbale che si limiti a richiamare genericamente una pluralità di soggetti, categorie e quantità di documenti - ad esempio certificati di nascita, atti di matrimonio, sentenze di divorzio e procure - senza consentire di individuare con precisione gli atti tradotti, i soggetti ai quali si riferiscono e la corrispondenza tra ciascun originale e la relativa traduzione. L'eventuale assenza della data del verbale costituisce un'ulteriore irregolarità, poiché impedisce di collocare temporalmente il giuramento e la certificazione.

Il Tribunale di Treviso, con decreto del 7 gennaio 2026, n. 118, ha affrontato la questione nell'ambito di una domanda di trascrizione conseguente a una sentenza di riconoscimento della cittadinanza. Il Collegio ha respinto la tesi secondo cui le traduzioni prodotte nel giudizio di accertamento sarebbero divenute parte integrante della sentenza per il solo fatto di essere state esaminate dal giudice e richiamate nell'ordine di trascrizione. Oggetto di quel giudizio era infatti l'accertamento dello *status civitatis*, non la veridicità o l'accuratezza delle traduzioni. Ha quindi

ritenuto inidoneo, ai fini della trascrizione, il verbale cumulativo, privo di data e di riferimenti ai singoli atti e ai soggetti cui essi si riferivano.

Il giudicato copre l'accertamento dello *status* e gli antecedenti logici che ne costituiscono il necessario fondamento; esso non trasforma, però, ogni documento acquisito al fascicolo in un atto amministrativamente regolare per finalità ulteriori. La valutazione probatoria compiuta dal giudice non equivale a una certificazione della conformità della traduzione secondo la disciplina dello stato civile, salvo che anche tale specifica questione sia stata effettivamente dedotta e decisa.

Né l'Ufficiale può supplire alle carenze documentali procedendo autonomamente allo smembramento del fascicolo, all'abbinamento dei documenti o alla ricostruzione del contenuto dell'asseverazione. Un'attività del genere non costituirebbe un semplice controllo, ma un'integrazione della documentazione rimessa all'apprezzamento dell'amministrazione, incompatibile con la natura vincolata della funzione.

Non viene quindi in rilievo la maggiore o minore correttezza linguistica della traduzione, né può parlarsi di sostituzione del materiale probatorio valutato dal giudice. Il problema è anteriore: occorre che ciascun atto destinato alla trascrizione sia corredato da una traduzione che possa essergli attribuita con certezza e da una certificazione di conformità individualmente riferibile.

5. Il procedimento ex art. 95 d.P.R. n. 396/2000

L'art. 95 del d.P.R. n. 396/2000 consente a chi intenda promuovere la rettificazione, la ricostituzione, la formazione o la cancellazione di un atto dello stato civile, nonché a chi voglia opporsi al rifiuto dell'Ufficiale di ricevere una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, un'annotazione o altro adempimento, di proporre ricorso al Tribunale competente.

Il giudizio non ha natura impugnatoria in senso tecnico, né è limitato alla verifica estrinseca della motivazione del provvedimento amministrativo. Il Tribunale esercita un sindacato pieno sulla spettanza dell'adempimento richiesto e può impartire le disposizioni necessarie alla regolare tenuta dei registri. Ciò non significa, tuttavia, che possa prescindere dai requisiti documentali stabiliti dalla legge o sostituirsi alla parte nell'integrazione degli atti mancanti.

Quando il rifiuto riguarda l'esecuzione di una sentenza, il giudice deve anzitutto distinguere, da un lato, le verifiche documentali consentite, e dall'altro, il riesame del giudicato, non consentito. Deve quindi accertare se il requisito richiesto trovi fondamento nella disciplina dello stato civile, se la documentazione prodotta lo soddisfi e se il rifiuto si mantenga entro tale perimetro. Una richiesta amministrativa che rimetta in discussione lo *status* sarebbe infatti illegittima, in quanto già coperta dal giudicato; non lo è, invece, quella diretta a ottenere la prova della definitività del titolo o documenti stranieri formalmente utilizzabili.

6. La legittimazione passiva: il Sindaco quale Ufficiale dello Stato Civile

L'individuazione del legittimato passivo nei procedimenti avviati secondo la procedura indicata al paragrafo precedente deve muovere dalla natura delle funzioni esercitate.

Ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. n. 396/2000, il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, è Ufficiale dello Stato Civile. Nell'esercizio di tali attribuzioni egli non agisce come rappresentante dell'ente

territoriale, ma come organo periferico dell'amministrazione statale, dalla quale funzionalmente dipende. Gli atti adottati in questa veste non sono pertanto imputabili al Comune quale ente autonomo.

Le Sezioni Unite hanno conseguentemente affermato che, nei procedimenti promossi dai privati ai sensi dell'art. 95, la legittimazione passiva spetta al Sindaco in qualità di Ufficiale dello Stato Civile destinatario della richiesta, e, nei limiti delle competenze statali in materia di tenuta dei registri, al Ministero dell'Interno, legittimato a intervenire e a impugnare la decisione (Cass., Sez. Un., 39768/2021; Cass. 10844/2022).

La conclusione si inserisce in un orientamento consolidato secondo il quale il Sindaco, quando esercita le funzioni di Ufficiale dello Stato Civile, opera quale organo statale e non quale legale rappresentante del Comune (tra le altre, cfr. Cass. 7 febbraio 2000, n. 1599; Cass. 5 agosto 2004, n. 15199; Cass. 26 marzo 2009, n. 7210).

Pertanto, l'eventuale notificazione del ricorso al solo Comune non è equivalente alla sua instaurazione nei confronti del Sindaco nella sua qualità di Ufficiale dello Stato Civile. Né la costituzione dell'ente sana necessariamente il difetto di contraddittorio, qualora la procura sia stata conferita dal Comune e non dal Sindaco nella diversa veste funzionale rilevante nel procedimento. La distinzione non è nominalistica, ma attiene all'imputazione dell'attività contestata e alla corretta individuazione dell'amministrazione chiamata a contraddire.

7. Considerazioni conclusive

La trascrizione delle pronunce giudiziali di riconoscimento della cittadinanza impone di tenere distinti due piani.

Sul piano giurisdizionale, la sentenza che accerta definitivamente lo *status civitatis* vincola l'amministrazione, alla quale quindi è preclusa ogni rivalutazione della linea di discendenza, dei presupposti sostanziali del diritto e delle questioni comprese nel giudicato.

Sul piano amministrativo, l'Ufficiale dello Stato Civile deve verificare che il titolo sia definitivo e che ogni singolo atto destinato ai registri sia corredato dalla documentazione richiesta dalla disciplina speciale. Tale controllo non limita e non inficia l'efficacia del giudicato, ma ne assicura il corretto recepimento nel sistema pubblicistico dello stato civile.

La medesima distinzione consente di risolvere il problema delle traduzioni cumulative. Le modalità di produzione documentale ammissibili nel processo avente ad oggetto l'accertamento dello *status* non sono automaticamente trasferibili alla successiva fase amministrativa: come si è visto, il fascicolo giudiziario è funzionale all'accertamento dello *status*, mentre i registri dello stato civile sono organizzati per singoli atti, ciascuno dei quali deve essere autonomamente identificabile e documentalmente completo.

L'Ufficiale dello Stato Civile non è, dunque, un mero esecutore materiale della sentenza, ma neppure può ergersi a giudice del giudicato. Il limite del suo intervento coincide, in estrema sintesi, con il controllo di legalità documentale: doveroso quando riguarda la definitività e l'idoneità formale degli atti; illegittimo quando si traduce nel riesame di ciò che l'autorità giudiziaria ha già definitivamente accertato.